

**CONSULTAZIONE ARERA DOC. 397/2019/R/eel**  
**Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore**  
**dell'energia di cui all'art. 1, comma 60 della l. n. 124/2017.**

Adiconsum accoglie favorevolmente il documento dell'Autorità che illustra i primi orientamenti utili e necessari per la regolazione del servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese (AU BT) che potrebbero trovarsi, all'indomani dell'avvio dell'apertura totale del mercato dell'energia, senza un fornitore.

Lo sforzo dell'Autorità è ancora più apprezzabile, perché si colloca in una fase di stallo rispetto all'imminente scadenza del 1° luglio 2020, che non ha visto fino ad oggi protagoniste attive le Istituzioni.

Infatti, come Associazioni dei consumatori, da soli, ma anche all'interno del Manifesto per l'Energia del Futuro, insieme ad altre otto Associazioni e cinque operatori del settore, manifestiamo da tempo preoccupazione per la grande diffidenza che una grossa fetta della platea di utenti interessati (circa 20 milioni), mostra nei confronti di un mercato libero dell'energia che avrebbe dovuto già da tempo essere predominante ed in grado di assicurare competitività, efficienza ed economicità.

È evidente che in questa fase, occorre una forte e curata azione di informazione che generi consapevolezza; ad oggi, dobbiamo rilevare, tale non è stata, se non per gli strumenti realizzati (Portale delle Offerte e Portale dei Consumi) che, a nostro parere necessitano di ulteriori adattamenti e semplificazioni.

Il percorso rappresentato nel documento in merito all'individuazione dei lotti con riferimento geografico e alla gradualità riservata alla tipologia delle utenze, rispetto all'avvio delle procedure concorsuali, ci sembra adeguato, così come la scelta di "calmierare" il costo nel servizio di salvaguardia, commisurandolo a quello dell'attuale mercato tutelato, per un periodo di circa un anno.

Riteniamo quanto rappresentato dal documento in consultazione un primo passo di un percorso articolato e complesso a cui però non si può più derogare né rinviare.

Auspichiamo quindi che i tempi abbastanza ristretti imposti dalle norme in vigore possano essere sufficienti per un esito positivo di una fase troppo a lungo transitoria.

*Roma, 24 ottobre 2019*  
*Prot. 412/19*